

**DELIBERAZIONE 31 LUGLIO 2014
400/2014/R/EEL**

**DISPOSIZIONI IN TEMA DI ULTERIORE CORRISPETTIVO PER LA REMUNERAZIONE
TRANSITORIA DELLA DISPONIBILITÀ DI CAPACITÀ PRODUTTIVA.
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE 48/04 DELL'AUTORITÀ**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 31 luglio 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo 379/03);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 30 giugno 2014 (di seguito: decreto ministeriale 30 giugno 2014);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 48/04);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2006, 104/06;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06;
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2010, ARG/elt 166/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 166/10);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 66/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2012, 482/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 482/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 564/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 564/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2013, 208/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 208/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 settembre 2013, 375/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 375/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2013, 521/2013/C/eel;

- le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione III, 17 ottobre 2013, nn. 2310, 2311, 2312 e 2313 (di seguito: sentenze del Tar Lombardia nn. 2310/2013, 2311/2013, 2312/2013 e 2313/2013);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 17 giugno 2014, n. 3051 (di seguito: sentenza del Consiglio di Stato n. 3051/2014);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), datata 20 giugno 2013, prot. Autorità 24 giugno 2013 n. 22795;
- la comunicazione di Terna, datata 26 febbraio 2014, prot. Autorità 26 febbraio 2014 n. 5710.

CONSIDERATO CHE:

- al fine di garantire al sistema un adeguato livello di capacità produttiva, il decreto legislativo 379/03 prevede che sia adottato un sistema di remunerazione della capacità di produzione elettrica basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori per il mercato, orientato a minimizzare gli oneri per i consumatori;
- il sistema indicato al precedente alinea ha la funzione di assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della capacità produttiva, al fine di garantire il funzionamento in sicurezza del sistema elettrico (articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 379/03);
- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 379/03, all'Autorità è affidato il compito di definire i criteri e le condizioni secondo cui il Gestore della rete di trasmissione nazionale (oggi Terna) elabora una proposta per disciplinare il suddetto sistema di remunerazione, approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive, ora Ministero dello Sviluppo Economico;
- con la deliberazione ARG/elt 98/11, l'Autorità ha fissato i criteri e le condizioni per la definizione del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione elettrica e, con le deliberazioni 482/2012/R/eel e 375/2013/R/eel, ha verificato positivamente lo schema di disciplina elaborato da Terna secondo i suddetti criteri; la disciplina è stata approvata con il decreto ministeriale 30 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 379/03, e occorreranno alcuni mesi per l'implementazione dei processi previsti dalla stessa;
- a partire dall'anno 2004 e fino all'attuazione del sistema di remunerazione di cui al precedente alinea, è in vigore un differente regime di remunerazione, a carattere transitorio, disciplinato dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 379/03; in particolare, l'Autorità determina le modalità e i criteri di remunerazione delle unità produttive ammesse a tale regime, in relazione alla capacità disponibile, tenendo conto del gettito tariffario destinato alla copertura della riserva (articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo 379/03);
- con la deliberazione 48/04 (titolo 4, in particolare articoli 35-36), l'Autorità ha determinato la disciplina per la remunerazione transitoria della disponibilità di capacità produttiva; tale remunerazione è articolata in due parti:
 - la prima, definita come remunerazione articolata per fasce e per grado di criticità, è corrisposta a condizione che i soggetti ammessi al regime di remunerazione abbiano effettivamente reso disponibile la capacità produttiva nei giorni di alta e media criticità (corrispettivo *CAP1*, articolo 35);

- la seconda parte, definita remunerazione integrativa dei ricavi conseguiti dal singolo produttore nel mercato a pronti, è eventuale ed è riconosciuta a ciascun produttore, qualora tali ricavi, su base annua, risultino inferiori a un livello di riferimento posto convenzionalmente pari ai ricavi che il medesimo produttore avrebbe ottenuto, a parità di produzione, nel regime amministrato (corrispettivo S , di seguito anche: corrispettivo *ex* articolo 36);
- il corrispettivo *ex* articolo 36 ha la specifica funzione di integrare la remunerazione del corrispettivo *CAP1*, qualora il singolo produttore, a causa di prezzi particolarmente bassi nel mercato nel breve termine, non sia più in grado di offrire la propria capacità produttiva nel medio-lungo termine; in tal modo, potrebbe non essere più garantito l'interesse generale al mantenimento di un adeguato livello di capacità di generazione elettrica dell'intero sistema nazionale, come previsto dal decreto legislativo 379/03;
- con la deliberazione ARG/elt 166/10, l'Autorità ha inteso adottare, a decorrere dall'anno 2010 incluso, una differente metodologia di distribuzione del corrispettivo S , ritenuta più efficace in relazione alla sua funzione di remunerazione integrativa e selettiva, tenendo conto di alcuni fattori originariamente trascurati dalla deliberazione 48/04; in particolare, tra l'altro, al fine di tenere conto della "marginalità" degli operatori – da intendersi come capacità relativa di ciascun operatore di generare margini, nella valutazione dei ricavi effettivi di ciascun operatore m è stata valorizzata l'incidenza dell'esenzione dall'obbligo di acquisto dei certificati verdi, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99;
- inoltre, con le deliberazioni 564/2012/R/eel e 208/2013/R/eel, si è così provveduto:
 - è stata riformata la metodologia di determinazione del corrispettivo *ex* articolo 36, applicando un puro criterio di mercato per la valorizzazione della quantità di energia elettrica che rileva nella definizione delle variabili che esprimono i ricavi effettivi - $RICE$ e, con riferimento al singolo operatore di mercato, $RICE_m$ – (di seguito: riforma prezzi); ciò ha permesso di fornire una rappresentazione più precisa dell'effettiva condizione economico-finanziaria dei diversi operatori di mercato;
 - è stata applicata la modifica descritta al precedente alinea a decorrere dall'anno 2010 incluso, al fine di commisurare la remunerazione all'effettiva esigenza di adeguatezza del sistema di generazione elettrica e facendo comunque salvi gli importi dell'ulteriore corrispettivo già riconosciuti e attinenti agli anni 2010 e 2011;
 - è stato individuato nel residuo delle risorse rese disponibili per l'ulteriore remunerazione *ex* articolo 36 (risorse rappresentate dal parametro G_s) relativo agli anni 2010 e 2011 il limite superiore dei maggiori oneri derivanti dalla riforma;
- con le sentenze nn. 2310/2013, 2311/2013, 2312/2013 e 2313/2013, il Tar Lombardia ha annullato la deliberazione ARG/elt 166/10, nella parte in cui prevede la valorizzazione del costo evitato dei certificati verdi all'interno dei ricavi effettivi $RICE_m$; l'Autorità ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso a queste sentenze;
- alla data di deposito delle sopra menzionate sentenze, erano stati riconosciuti i corrispettivi S relativi agli anni sino al 2011 incluso;
- in considerazione del contenzioso in corso e dell'incertezza dell'esito, la deliberazione 90/2014/R/eel ha previsto, in relazione agli anni 2012 e 2013, il

riconoscimento del corrispettivo S in forma di mero acconto, per un importo (di seguito: acconto $Sacc$) pari al minore tra l'importo del corrispettivo *ex* articolo 36, calcolato includendo il valore dei certificati verdi tra le variabili determinanti, e l'importo del medesimo corrispettivo, al netto del menzionato valore;

- tale approccio, cautelativo e prudenziale, ha consentito di contemperare due esigenze: da un lato, seppur in forma di acconto, quella di assicurare, in tempi brevi, il riconoscimento di almeno una parte del corrispettivo S , ai sensi dell'articolo 36 della deliberazione 48/04, in modo da perseguire la finalità per il quale è stato previsto; dall'altro, di non pregiudicare l'esatta ottemperanza delle decisioni del Consiglio di Stato sugli appelli proposti dall'Autorità, qualunque ne fosse l'esito, evitando di dover procedere a ripetizioni e redistribuzioni;
- con la sentenza n. 3051/2014, il Consiglio di Stato ha confermato il giudizio espresso dal Tar Lombardia in merito alla deliberazione ARG/elt 166/10;
- ai sensi della deliberazione 90/2014/R/eel, i residui del parametro G_s per gli anni 2010 e 2011 sono stati destinati alla copertura degli oneri per il riconoscimento del corrispettivo *ex* articolo 36 relativo all'anno 2012.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento agli anni dal 2010 al 2013, che rappresentano il periodo rispetto al quale è stata sinora definita la disciplina di remunerazione transitoria della disponibilità di capacità produttiva, modificare la disciplina medesima, al fine di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato;
- in particolare, per gli anni 2010 e 2011:
 - escludere il valore dei certificati verdi dall'algoritmo di determinazione del corrispettivo Scm – denominazione del corrispettivo S per i suddetti anni;
 - fare in modo che detto algoritmo assicuri che, complessivamente, la somma degli importi erogati sia non superiore alle risorse rese disponibili per l'ulteriore remunerazione *ex* articolo 36 (parametro G_s) in relazione all'anno considerato;
 - prevedere che Terna provveda ai necessari conguagli rispetto agli importi già erogati alla data del presente provvedimento;
- per gli anni 2012 e 2013, stabilire che Terna riconosca il corrispettivo $Sncv$ (il corrispettivo S che non include il valore dei certificati verdi tra le proprie variabili determinanti e che, con il presente provvedimento, assume la denominazione Sm), al netto dell'acconto $Sacc$, già riconosciuto ai sensi della deliberazione 90/2014/R/eel;
- destinare al riconoscimento del corrispettivo *ex* articolo 36 per l'anno 2012 il gettito rinveniente, nell'anno 2014, dall'applicazione del corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, per un importo – addizionale rispetto a quello già previsto dalla deliberazione 90/2014/R/eel – pari ai residui del parametro G_s relativi agli anni 2010 e 2011, in maniera tale da dirottare detti residui alla copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento;
- rimodulare le scadenze per il riconoscimento del corrispettivo *ex* articolo 36 per gli anni dal 2010 al 2013, al fine di:
 - rendere compatibile il riconoscimento dei maggiori oneri che deriveranno dal presente provvedimento con l'evoluzione delle risorse che risulteranno disponibili a seguito dell'applicazione del corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;

- consentire a Terna di dedicare maggior tempo alla rideterminazione del corrispettivo per gli anni 2010 e 2011, in considerazione del grado di articolazione dell'algoritmo sotteso

DELIBERA

1. di modificare e integrare la deliberazione 48/04 nei termini di seguito indicati:

- il testo del comma 36.4.3 è sostituito con il testo seguente: “
36.4.3 Per gli anni dal 2010 al 2013 incluso, il ricavo effettivo $RICE_m$, espresso in euro e relativo all'operatore di mercato m , è pari a:

$$RICE_m = \sum_h (P_{eff_{h,m}} * q_h)$$

dove:

- $P_{eff_{h,m}}$ è la media dei prezzi zonalì dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nell'ora h , ponderata, con riferimento alle diverse zone, con la potenza efficiente netta delle unità di produzione ammesse alla remunerazione nella disponibilità dell'operatore di mercato m in ciascuna zona nell'insieme delle ore dei giorni critici dell'anno solare;
- h e q_h sono le variabili definite al comma 36.3.2.”;
- al comma 36.5.1, le parole “Salvo quanto previsto ai commi 36.5.11 e 36.5.14” sono sostituite con le parole seguenti:
“Salvo quanto previsto al comma 36.5.11”;
- il testo del comma 36.5.7 è sostituito con il testo seguente: “
36.5.7 Per gli anni 2010 e 2011, il ricavo effettivo $RICEF_m$, espresso in euro e relativo all'operatore di mercato m , è pari a:

$$RICEF_m = \sum_h [\max(P_{eff_{h,m}}; Prif_h * 0,8) * q_h]$$

dove:

- $P_{eff_{h,m}}$ è la variabile definita al comma 36.4.3;
- h , $Prif_h$ e q_h sono le variabili definite al comma 36.3.2.”;
- il testo del comma 36.5.11 è sostituito con il testo seguente: “
36.5.11 Per gli anni 2010 e 2011, se la differenza tra il ricavo di riferimento $RICRF$ di cui al comma 36.5.5 e il ricavo effettivo $RICEF$ di cui al comma 36.5.6 è non negativa, il corrispettivo Scm , espresso in euro e riconosciuto in luogo del corrispettivo Sm di cui al comma 36.5.1 a ciascun operatore di mercato m che dispone, parzialmente o integralmente, della capacità di una o più unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui al comma 31.1, è pari a:

$$Scm = \max[Sfm; Sm * \min(1; k)]$$

dove:

- Sfm è il corrispettivo di cui al comma 36.5.8;
- Sm è il corrispettivo di cui al comma 36.5.1;
- k è il valore che massimizza la sommatoria $\sum_m Scm$ sotto il vincolo

$$\sum_m Scm \leq Gs, \text{ dove } Gs \text{ è il gettito di cui al comma 36.3.3.}'';$$

- il comma 36.5.14 è soppresso;
 - il testo del comma 36.20 è sostituito dal testo seguente: “
36.20 Terna determina il valore del parametro G_S per l’anno 2012 tenendo conto che:
 - a) la disponibilità residua, pari alla differenza tra il valore assunto dal parametro G_S nell’anno 2009 e la somma degli importi del corrispettivo di cui all’articolo 36 riconosciuti da Terna per la remunerazione della capacità produttiva nel medesimo anno, è destinata integralmente alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui all’articolo 36 per l’anno 2012;
 - b) la disponibilità residua, pari alla differenza tra il valore assunto dal parametro G_{CAPI} nell’anno 2009 e l’importo complessivo dei corrispettivi di cui al comma 35.1 riconosciuti da Terna per la remunerazione della capacità produttiva nell’anno 2009, è destinata, al netto dell’importo di cui al comma 35.12, lettera b), alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui all’articolo 36 per l’anno 2012;
 - c) il gettito rinveniente, nell’anno 2013, dall’applicazione del corrispettivo unitario di cui all’art. 48 della deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato, è destinato, al netto dell’importo di cui al comma 35.14, lettera c), e dell’importo della differenza di cui al comma 35.15, lettera b), alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui all’articolo 36 relativi all’anno 2012;
 - d) il gettito rinveniente, nell’anno 2014, dall’applicazione del corrispettivo unitario di cui all’art. 48 della deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato, è destinato alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui all’articolo 36 relativi all’anno 2012 limitatamente a un importo pari alla differenza tra 60 (sessanta) milioni di euro e la somma degli importi di cui alle precedenti lettere a), b), e c).”;
2. che, entro il 15 agosto 2014, Terna determini l’importo del corrispettivo *ex* articolo 36 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 in relazione a ogni operatore di mercato e lo comunichi allo stesso;
 3. che Terna eroghi il corrispettivo S per gli anni 2012 e 2013, al netto dell’acconto *Sacc*, entro il 31 agosto 2014;

4. che, entro il 15 settembre 2014, Terna determini l'importo del corrispettivo *ex* articolo 36 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 in relazione a ogni operatore di mercato e lo comunichi allo stesso;
5. che Terna effettui i conguagli del corrispettivo *S* per gli anni 2010 e 2011 entro il 30 settembre 2014;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna;
7. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 48/04, come risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dalla presente deliberazione, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

31 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni